

N. 8.449 di rep.

N. 4.338 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)
il giorno 29 (ventinove)
del mese di novembre
alle ore 11,55 (undici e cinquantacinque)
in Comune di Desio, via Rovagnati n. 1.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Gavazzi Agostino**, nato a Desio il 5 aprile 1945, domiciliato per la carica in Desio, via Rovagnati n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata

"Banco di Desio e della Brianza S.p.A."

con sede in Desio, via Rovagnati n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 67.705.040, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza 01181770155, iscritta al R.E.A. di Monza e Brianza al n. 129094, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 3440/5, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5 (la "Società"),

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della Società stessa qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea (che ha già provveduto a trattare la parte ordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione) si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede il Comparsente, a norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il quale, anzitutto, dà atto che essendo intervenuti n. 61 aventi diritto rappresentanti in proprio o per delega n. 81.238.396 Azioni ordinarie, pari al 69,4% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, precisando che nel corso dell'Assemblea, prima della votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze. Richiama quindi tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori, qui riprodotte per quanto di competenza della parte straordinaria:

- assistono i consiglieri: S.LADO (Vice Presidente), N. DACCI (Amministratore Delegato), L. RIGODANZA, P.A. CUTELLE', E. GAVAZZI, L. GAVAZZI, P.GAVAZZI, G. PELLICANO' e G. POZZOLI (

assente giustificato l'altro consigliere), ed i sindaci E. MASCHERONI (Presidente), R. ANGHILERI e M. PIAZZA;

- è presente il Direttore Generale, Claudio BROGGI;

- l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, per oggi in questo luogo alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo per il 30 novembre 2011, stessi ora e luogo in seconda convocazione, come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 28 ottobre 2011 sul sito internet della Società, nonché sul quotidiano a diffusione nazionale "Finanza & Mercati", preceduto da apposito comunicato stampa in data 27 ottobre 2011, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

(Omissis)

PARTE STRAORDINARIA

2.1. Modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale con l'introduzione del comma 2, recante un'apposita previsione volta a consentire all'Assemblea Straordinaria, in relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 dello stesso Statuto, di deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.

2.2. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 c.c., in via scindibile, di massimi nominali Euro 520.000 corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, a servizio del Piano di Stock Grant a favore del Management del Gruppo Banco Desio, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione in più tranches, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, mediante utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al precedente punto 1.3 e subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione della stessa Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 2.1. Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutte le occorrenti facoltà relative all'emissione delle nuove azioni.

2.3. Ulteriore modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale, conseguente all'approvazione del summenzionato aumento gratuito del capitale sociale, con introduzione dei commi 3, 4, 5 e 6;

- non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. N. 58/1998;

- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato l'avv. Federica Calmi di CHIOMENTI Studio Legale quale Rappresentante Designato per il conferimento delle de-

leghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. N. 58/1998 ed ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento della delega; entro i termini di legge, come da comunicazione da parte del Rappresentante Designato pervenuta alla Società in data novembre u.s., non sono state rilasciate al Rappresentante Designato medesimo, nei termini di legge, deleghe di voto;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998;

- nessun Azionista ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei termini prescritti; in particolare, sono state depositate presso la sede sociale, presso Borsa Italiana e pubblicate sul sito internet del Banco, in data 28 ottobre 2011, le Relazioni illustrative concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, approvate dal Consiglio di amministrazione del 27 ottobre 2011 (incluso il Documento informativo "Piano di Stock Grant 2011-2013 a favore del Management del Gruppo Banco Desio" redatto ai sensi dell'art. 114-bis D.Lgs. N. 58/1998); tutta la predetta documentazione è stata altresì consegnata a tutti gli intervenuti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta. La Relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria viene al presente in copia allegata sotto "A";

- a cura del personale incaricato è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento in assemblea in proprio o per delega, nonché la regolarità delle deleghe presentate; in particolare, le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dall'Autorità di Vigilanza, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. N. 58/1998, sarà allegato al verbale;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione ed il relativo numero di azioni rappresentate, in proprio o per delega, sarà allegato al verbale;

- per esigenze correlate allo svolgimento dei lavori, partecipano all'Assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società;

- assiste all'Assemblea il dott. Franco Fumagalli Romario,

Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;

- è stato consentito di assistere anche ad analisti finanziari e giornalisti accreditati;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 67.705.040, suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la Società non detiene azioni proprie;

- sulla base delle risultanze del Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e delle ulteriori informazioni a disposizione, i soggetti che detengono direttamente e/o indirettamente una partecipazione in misura superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie sono i seguenti: BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. Sapa (codice fiscale 09223340150), per n. 61.633.660 azioni pari al 52,68%; AVOCETTA SpA (codice fiscale 04302600152), per n. 10.059.800 azioni pari al 8,60%; LADO PIA (codice fiscale LDAPIA20T54F205U) per n. 8.727.730 azioni pari al 7,45%, di cui 1.842.000 pari al 1,57% direttamente con diritto di voto e n. 6.885.730 pari al 5,88% indirettamente tramite VEGA FINANZIARIA SpA; GAVAZZI GEROLAMO (codice fiscale GVZGLM43H18D286F) per n. 3.098.000 azioni pari al 2,64% di cui 460.000 pari allo 0,39% direttamente con diritto di voto e n. 2.638.000 pari al 2,25% indirettamente tramite AVERLA SpA;

- non risultano esistere accordi o patti parasociali tra gli Azionisti del Banco, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993;

- in ordine alle vigenti norme di legge sulla trasparenza degli assetti proprietari delle banche (ai sensi degli artt. 19, 20 e 24 del D.Lgs. 385/1993), i soggetti che abbiano direttamente o indirettamente acquisito - da soli o di concerto - una partecipazione nella banca in misura superiore ai limiti percentuali stabiliti dalla Banca d'Italia, o comunque una partecipazione di influenza notevole ovvero di controllo, ai sensi della Direttiva 2007/44/CE del 5.9.2007 (direttamente applicabile nell'ordinamento italiano in virtù di apposito Provvedimento della Banca d'Italia in data 12.5.2009), possono esercitare il voto in assemblea dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 19 e, comunque, dopo aver effettuato le comunicazioni previste dall'art. 20 del decreto citato e/o dall'apposito Provvedimento della Banca d'Italia summenzionato, applicabile alle istanze di autorizzazione presentate dopo il 21.3.2009. A tal fine, risulta che la Banca d'Italia abbia accordato l'autorizzazione a tutti i legittimati intervenuti aventi partecipazioni superiori ai suddet-

ti limiti e che gli stessi abbiano effettuato le prescritte comunicazioni;

- in base alle vigenti disposizioni sui requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 385/1993 e del Decreto del Ministero del Tesoro n. 144/1998, chiunque partecipi al capitale di una banca in misura superiore al 5% e, indipendentemente dall'entità della partecipazione, detenga il controllo della banca, non può esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti il limite del 5% o per l'intera partecipazione di controllo, in mancanza dei requisiti di onorabilità richiesti. Sulla base delle informazioni a disposizione, risulta che tutti i legittimati intervenuti con partecipazioni superiori a detti limiti abbiano i requisiti prescritti;

- ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998, i soci che abbiano acquisito una partecipazione al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto superiore al 2% o ai limiti percentuali stabiliti dalla Consob, non possono esercitare il diritto di voto per le azioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dalla citata disposizione, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Consob. Dai riscontri svolti, risulta che i legittimati intervenuti aventi partecipazioni superiori ai suddetti limiti abbiano effettuato le prescritte comunicazioni;

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 non può essere esercitato;

- è fatta formale richiesta che tutti gli intervenuti in proprio o per delega, dichiarino la eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Società, ai sensi della normativa vigente.

- i dati relativi agli intervenuti in assemblea sono trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio, al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale da parte del Notaio; la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione ed i supporti audio verranno distrutti dopo l'uso anzidetto;

- l'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici non è consentito senza specifica autorizzazione;

- nel verbale dell'Assemblea verranno sintetizzati gli interventi di coloro che sono legittimati a prendere la parola, nonché le repliche ed i chiarimenti forniti.

Ancora, il Presidente, in relazione alle modalità di discussione, voto e scrutinio, ha dato lettura delle seguenti istruzioni: "All'apertura del dibattito, coloro che intendono prendere la parola saranno invitati a prenotarsi segnalando

il proprio nominativo. Alle domande sarà data risposta al termine degli interventi, dal Presidente o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, eventualmente con l'ausilio di dipendenti o collaboratori del Banco. Si raccomanda che gli interventi siano chiari, concisi, attinenti a quanto posto all'ordine del giorno. In conformità alle norme del Regolamento Assembleare vigente, mi riservo, solo se del caso in funzione del numero di richieste avanzate, di determinare un termine massimo entro il quale contenere gli interventi; resta ferma la possibilità di effettuare repliche e dichiarazioni di voto. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, comunico, invitando gli intervenuti ad esprimere da subito eventuali richieste di chiarimento. Il voto sarà espresso per alzata di mano e coloro che intendono esprimere voto difforme dal favorevole alle proposte formulate, sono tenuti a comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione; l'identificazione di coloro che avranno espresso voto favorevole avverrà quindi per differenza tra l'elenco degli intervenuti, presenti al momento della votazione e coloro che hanno espresso voto difforme. La procedura di voto e di scrutinio consentirà altresì la stampa dei risultati analitici delle votazioni: in tali documenti, che saranno allegati al verbale, figurerà l'elenco dei votanti, con il voto espresso in proprio o per delega, ed il numero di azioni rappresentate. Ricordo che prima delle votazioni saranno forniti i dati aggiornati sulle presenze; invito pertanto gli intervenuti che si dovessero assentare nel corso della riunione, a riconoscere le schede di partecipazione al personale incaricato all'ingresso della sala per le necessarie rilevazioni; la scheda sarà restituita in caso di rientro in sala. In ogni caso raccomando, per quanto possibile, di non assentarsi dalla sala sino a che non saranno terminate le votazioni e proclamati i risultati".

Tutto ciò premesso, con l'assenso degli intervenuti, il Presidente passa alla trattazione congiunta di tutti i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria ed anzitutto propone all'Assemblea - tenuto conto che tutta la documentazione relativa a tali punti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione, nei modi e nei termini di legge e consegnata a tutti gli intervenuti - di omettere la lettura della Relazione illustrativa al fine di concedere maggiore spazio alla discussione.

L'assemblea unanime approva.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed io notaio do lettura delle proposte di delibera infra trascritta; il Presidente quindi:

- informa che i presenti sono invariati
- pone in votazione per alzata di mano (ore 12,05) le propo-

ste di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritte, ponendo in particolare in votazione separata prima la lettera a) della delibera, e successivamente le lettere b), c), d) ed e):

"L'Assemblea Straordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., udita la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e viste le delibere testé assunte dall'Assemblea Ordinaria,

delibera

a) di modificare l'art. 4 (quattro) dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo comma 2 (due) che preveda che, in relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 (ventuno) comma 4 (quattro) dello Statuto stesso, l'Assemblea Straordinaria possa deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente (come da prospetto allegato alla Relazione illustrativa come "Allegato A");

b) di approvare, con efficacia subordinata all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di cui alla precedente lettera a), l'aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 c.c., in via scindibile per massimi nominali Euro 520.000 (cinquecentoventimila) corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquante due) cadauna, a servizio del Piano di Stock Grant a favore del Management del Gruppo Banco Desio (come identificato dal Piano stesso) approvato dall'Assemblea Ordinaria. Tale aumento di capitale, in sintonia con il Piano di Stock Grant 2011 - 2013, verrà eseguito in tre tranches di pari importo massimo (2014, 2015, 2016) e comunque entro il termine finale del 30 (trenta) giugno 2016 (duemilasedici), mediante utilizzo di un'apposita riserva di patrimonio, per un importo di Euro 520.000 (cinquecentoventimila), prelevato da altre riserve di patrimonio libere alimentate da "utili indivisi", come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al punto 1.3 all'ordine del giorno dell'odierna adunanza;

c) di approvare le ulteriori proposte di modifica dell'art. 4 (quattro) dello Statuto Sociale correlate all'approvazione del summenzionato aumento gratuito del capitale sociale, con introduzione dei commi 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque) e 6 (sei) (come da prospetto allegato alla Relazione illustrativa come "Allegato A");

d) conseguentemente, di delegare al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'emissione, in tre tranches, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano, delle nuove azioni a servizio del Piano stesso, nonché quella di apportare le correlate modifiche all'art. 4 dello

Statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa pro-tempore vigente;

e) di conferire infine al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra, anche introducendo nelle stesse eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza delle deliberazioni medesime) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."

L'assemblea approva a maggioranza con i seguenti risultati.

Votazione sulla lettera a) della delibera:

- Contrarie n. 7.527 azioni (1199 Healthcare Employees Pension tr., e Reale);

- Favorevoli le restanti n. 81.230.869 azioni intervenute.

Votazione sulle lettere b), c), d) ed e) della delibera:

- Contrarie n. 9.337 azioni (1199 Healthcare Employees Pension tr., Sei Global Master Fund Reale)

- Favorevoli le restanti n. 81.229.059 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato ed, esaurito l'esame dell'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea, alle ore 12,10 (dodici e dieci)

Il Presidente consegna a me notaio:

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "B";

- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "C"

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di nove fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine diciassette e della diciottesima sin qui.

F.to Agostino Gavazzi

F.to Carlo Marchetti notaio

All. n. A^h al n. 8469/4.338 di rep

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 29 NOVEMBRE 2011**



PARTE STRAORDINARIA

Punti all'ordine del giorno:

- 2.1. *Modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale con l'introduzione del comma 2, recante un'apposita previsione volta a consentire all'Assemblea Straordinaria, in relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 dello stesso Statuto, di deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.*
- 2.2. *Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 c.c., in via scindibile, di massimi nominali Euro 520.000 corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, a servizio del Piano di Stock Grant a favore del Management del Gruppo Banco Desio, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione in più tranches, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, mediante utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al precedente punto 1.3 e subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione della stessa Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 2.1. Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutte le occorrenti facoltà relative all'emissione delle nuove azioni.*
- 2.3. *Ulteriore modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale, conseguente all'approvazione del summenzionato aumento gratuito del capitale sociale, con introduzione dei commi 3, 4, 5 e 6.*

Ajmeri

1
W

Signori Azionisti,

si richiamano alla Vostra attenzione le proposte di delibera sottoposte all'esame dell'Assemblea Straordinaria, approvate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei provvedimenti volti all'allineamento del Gruppo alle disposizioni di vigilanza in materia di politiche di remunerazione emanate dalla Banca d'Italia in data 30 marzo 2011.

In particolare, le citate disposizioni di vigilanza prevedono, tra l'altro, che il pagamento di una quota sostanziale della parte variabile della retribuzione di determinate categorie di soggetti che svolgono funzioni direttive venga effettuato in azioni od altri strumenti finanziari.

Al riguardo, è stata proposta all'odierna Assemblea ordinaria la revisione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banco Desio, in relazione al Sistema d'Incentivazione a favore del Management, nonché l'approvazione di un Piano di Stock Grant (di seguito anche "il Piano") che prevede tre cicli triennali (2011-2013, 2012-2014 e 2013-2015) di assegnazione gratuita di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie della Società al cd. personale più rilevante del Gruppo Banco Desio e ad altro personale con funzioni direttive della Società.

Il Piano di Stock Grant è volto a perseguire, oltre all'allineamento con le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, il presidio dei rischi e il rispetto delle norme di legge e regolamentari, in un quadro di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo, nonché l'allineamento degli interessi del "Management" a quelli degli Azionisti.

I termini e le condizioni del Piano sono dettagliatamente illustrati nell'apposito documento informativo messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, cui si rinvia.

Alla luce delle caratteristiche del Piano di Stock Grant, il Consiglio di Amministrazione ha identificato quale strumento prioritario per dare esecuzione allo stesso l'aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le modifiche da apportare allo statuto e sottoposto le stesse alla Banca d'Italia che, in data 19 ottobre 2011, ha emanato il relativo provvedimento ai sensi dell'art. 56 T.U.B.

A seguito del predetto provvedimento, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le proposte sottoposte all'odierna Assemblea Straordinaria volte (i) all'introduzione nello statuto sociale della previsione in base alla quale l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro della Società o di società

controllate ex art. 2349 c.c. e, conseguentemente, (ii) all'approvazione dell'aumento gratuito del capitale sociale al servizio del Piano di Stock Grant, in via scindibile, per un ammontare massimo di nominali Euro 520.000 corrispondente a massime n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

L'aumento gratuito del capitale avverrà mediante utilizzo della "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant", la cui costituzione, per un ammontare pari a Euro 520.000, è proposta all'odierna Assemblea ordinaria (punto 1.3 all'ordine del giorno).

Le azioni oggetto dell'aumento gratuito del capitale sociale avranno godimento regolare e saranno emesse in tre tranches successivamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi cancello e di performance prevista al termine di ciascun ciclo di assegnazione (i.e. nel 2014, 2015 e 2016).

Qualora, subordinatamente al raggiungimento dei suddetti obiettivi, siano emesse tutte le massime n. 1.000.000 azioni ordinarie oggetto del Piano, le azioni di nuova emissione saranno pari allo 0,76% del capitale sociale ovvero allo 0,84% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Si precisa che le modifiche statutarie proposte all'odierna Assemblea Straordinaria non comportano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 2437 c.c.


* * * *

Ciò premesso, nel presupposto che l'Assemblea Ordinaria - nell'ambito di quanto previsto dall'art. 21 comma 4 dello Statuto Sociale - abbia approvato l'adozione del Piano, nonché l'istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata a servizio del Piano stesso, si propone all'Assemblea Straordinaria di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., udita la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e viste le delibere testé assunte dall'Assemblea Ordinaria,

delibera

- a) *di modificare l'art. 4 dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo comma 2 che preveda che, in relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 dello Statuto stesso, l'Assemblea Straordinaria possa deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente (come da prospetto allegato alla presente Relazione sub "A");*



A. Geronzi

3
[Signature]

- b) di approvare, con efficacia subordinata all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di cui alla precedente lettera a), l'aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 c.c., in via scindibile per massimi nominali Euro 520.000 corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, a servizio del Piano di Stock Grant a favore del Management del Gruppo Banco Desio (come identificato dal Piano stesso) approvato dall'Assemblea Ordinaria. Tale aumento di capitale, in sintonia con il Piano di Stock Grant 2011 - 2013, verrà eseguito in tre tranches di pari importo massimo (2014, 2015, 2016) mediante utilizzo di un'apposita riserva di patrimonio, per un importo di Euro 520.000, prelevato da altre riserve di patrimonio libere alimentate da "utili indivisi", come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al punto 1.3 all'ordine del giorno dell'odierna adunanza;
- c) di approvare le ulteriori proposte di modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale correlate all'approvazione del summenzionato aumento gratuito del capitale sociale, con introduzione dei commi 3, 4, 5 e 6 (come da prospetto allegato alla presente Relazione sub "A");
- d) conseguentemente, di delegare al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'emissione, in tre tranches, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano, delle nuove azioni a servizio del Piano stesso, nonché quella di apportare le correlate modifiche all'art. 4 dello Statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa pro-tempore vigente;
- e) di conferire infine al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra, anche introducendo nelle stesse eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza delle deliberazioni medesime) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario.

Desio, 27 ottobre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

All.:

- 1) Proposte di modifica art. 4 Statuto Sociale

BANCO DESIO - Proposte di modifica statutaria connesse al Progetto di aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant (C.d.A. 27/10/2011)(*)
 (n.b. gli articoli non riportati nel prospetto di raffronto s'intendono invariati - per comodità si allega comunque l'intero testo vigente)

Testo Vigente	TESTO PROPOSTO <i>con evidenza delle modifiche</i>	Note
<p><u>Art. 4 - Capitale sociale</u></p> <p>1. - Il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.</p>	<p><u>Art. 4 - Capitale sociale</u></p> <p>1. - Il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.</p> <p>2. - <i>In relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.</i></p> <p>3. - <i>In data 29 novembre 2011, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, ai sensi dell'art. 2349 c.c., un aumento gratuito del capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 520.000, corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale</i></p>	<p>Viene introdotta, come previsione generale, in relazione alle politiche di remunerazione (già disciplinate dall'art. 21 comma 4 in conformità alle disposizioni di vigilanza), la possibilità di emettere azioni od altri strumenti finanziari per l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2349 c.c.</p>



(*) modifiche preventivamente approvate da C.d.A. 21/07/2011 ai fini provvedimento autorizzativo Banca d'Italia "Art. 2349 c.c." in data 19/10/2011

A. Yonem

BANCO DESIO - Proposte di modifica statutaria connesse al Progetto di aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant (C.d.A. 27/10/2011)(*)
 (n.b. gli articoli non riportati nel prospetto di raffronto s'intendono invariati - per comodità si allega comunque l'intero testo vigente)

Testo Vigente	TESTO PROPOSTO <i>con evidenza delle modifiche</i>	Note
	<p><i>di Euro 0,52 cadauna, a servizio del Piano di Stock Grant 2011-2013 a favore del Management del Gruppo Banco Desio come identificato dal Piano stesso (di seguito "il Piano") approvato dall'Assemblea Ordinaria in data 29 novembre 2011. Tale aumento di capitale, in sintonia con il Piano di Stock Grant 2011 - 2013, verrà eseguito in tre tranche (2014, 2015, 2016) con emissione fino ad un massimo di n. 333.333 azioni per tranche, mediante utilizzo di un'apposita riserva di patrimonio che viene sin d'ora costituita per un importo di Euro 520.000, prelevato da altre riserve di patrimonio libere alimentate da "utili indivisi", ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative via via vigenti.</i></p> <p><i>4. - Le azioni da emettere ai sensi del precedente comma 3 verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dal Piano.</i></p> <p><i>5. - Sono delegate al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma 3 e in particolare</i></p>	

(*) modifiche preventivamente approvate da C.d.A. 21/07/2011 ai fini provvedimento autorizzativo Banca d'Italia "Art. 56 T.U.B." rilasciato in data 19/10/2011


BANCO DESIO - Proposte di modifica statutaria connesse al Progetto di aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant (C.d.A. 27/10/2011)(*)
(n.b. gli articoli non riportati nel prospetto di raffronto s'intendono invariati - per comodità si allega comunque l'intero testo vigente)

Testo Vigente	TESTO PROPOSTO <i>con evidenza delle modifiche</i>	Note
	<p><i>all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio medesimo, nonché la facoltà di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale.</i></p> <p><i>6. - Trascorsi i termini entro i quali ciascuna tranche dell'aumento di capitale di cui al precedente comma 3 dovrà essere eseguita, alle condizioni previste dal Piano, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni di volta in volta emesse.</i></p>	



(*) modifiche preventivamente approvate da C.d.A. 21/07/2011 ai fini provvedimento autorizzativo Banca d'Italia n. 1173/10/2011, rilasciato in data 19/10/2011

A. Geronzi



STATUTO

Art. 1 – Denominazione sociale e sede legale

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata "Cassa Rurale di Desio", trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione "Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio", e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione "BANCO DI DESIO", ha assunto l'attuale denominazione "BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni" il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della "Banca della Brianza S.p.A."
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Banco di Desio e della Brianza" (o, in breve, "Gruppo Banco Desio") ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Art. 3 – Durata

1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E' escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.

Art. 4 - Capitale sociale

1. - Il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.
2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.
3. - In data 29 novembre 2011, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, ai sensi dell'art. 2349 c.c., un aumento gratuito del capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 520.000, corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale 2011-2013 a favore del Management del Gruppo Banco Desio come identificato dal Piano stesso (di seguito "il Piano") approvato

dall'Assemblea Ordinaria in data 29 novembre 2011. Tale aumento di capitale, in sintonia con il Piano di Stock Grant 2011 - 2013, verrà eseguito in tre tranche (2014, 2015, 2016) con emissione fino ad un massimo di n. 333.333 azioni per tranche, mediante utilizzo di un'apposita riserva di patrimonio che viene sin d'ora costituita per un importo di Euro 520.000, prelevato da altre riserve di patrimonio libere alimentate da "utili indivisi", ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative via via vigenti.

4. - Le azioni da emettere ai sensi del precedente comma 3 verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dal Piano.

5. - Sono delegate al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma 3 e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio medesimo, nonché la facoltà di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale.

6. - Trascorsi i termini entro i quali ciascuna tranche dell'aumento di capitale di cui al precedente comma 3 dovrà essere eseguita, alle condizioni previste dal Piano, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni di volta in volta emesse.

Art. 5 - Azioni

1. - Le azioni sono indivisibili.

2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.

3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.

4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.

5. - Le azioni potranno essere nominative o al portatore, secondo le disposizioni di legge.

6. - Nella eventualità che siano ammessi titoli al portatore, le azioni potranno essere tramutate da nominative al portatore e viceversa, a semplice richiesta degli intestatari o dei possessori ed a loro spese.

7. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 6 - Azioni di risparmio

1. - Le azioni di risparmio non convertibili possono essere al portatore, salvi i divieti di legge, e sono fornite dei diritti previsti dal successivo comma del presente articolo, nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto sociale.

2. - Esse si trasformeranno automaticamente in azioni nominative, o al portatore qualora consentito dalla legge, con diritto di voto limitato alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fermi restando i diritti previsti dal successivo comma del presente articolo nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto, in caso di esclusione dalle negoziazioni in tutti i mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea delle azioni ordinarie emesse dalla società, ovvero delle stesse azioni di risparmio.

3. - Fermo restando il rinvio alle norme di legge in materia, la riduzione del capitale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Art. 7 - Organi sociali

1. - Sono Organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio Sindacale.

Art. 8 – Assemblea

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.
4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.
5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter comma terzo del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
2. - L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dall'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. - L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.
2. - Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alla legge.
3. - Ogni azione ha diritto a un voto.

Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.
2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.
3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.
4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti e, se ritenuto opportuno, è assistito da due scrutatori nominati nello stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i sindaci.
5. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.
6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

Art. 12 – Validità delle deliberazioni assembleari

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite

dalle norme di legge.

2. - Tutte le deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di mano.
3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.
4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

Art. 13 - Verbale assembleare

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.
2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.
3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, ovvero dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 14 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio

1. - Per la convocazione, la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, nonché per la nomina e l'attività del loro Rappresentante Comune, si fa rinvio alle norme di legge in materia.

Art. 15 - Regolamento assembleare

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea.
2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.
4. - Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. In particolare, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:
 - a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere

indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.

6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.

7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. - Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale;

- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.

10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;

- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto

sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

Art 17 - Sostituzione degli amministratori

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

Art. 18 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge e/o la normativa di vigilanza recepitata nello statuto riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci.

2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;

l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo", ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni;

l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;

l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;

l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;

la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

la nomina del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;

la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno (inclusa la funzione di conformità) e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;

l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento.

3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.

2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

3. - Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale.

6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, o dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 21 - Compensi agli amministratori – Meccanismi di remunerazione e incentivazione:

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. - L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 22 - Organi e soggetti delegati:

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, a un Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza.

2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Art. 23 - Comitato Esecutivo:

1. - Il Consiglio di Amministrazione ogni anno, dopo l'Assemblea ordinaria, designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.
2. - Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato.
3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio. In sua assenza, presiede un componente designato dal Comitato stesso.
4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.
5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 19. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.
7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale.
8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.
9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 20.

Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.
2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, ai quali il Direttore Generale risponde.
3. - In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.
4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce i poteri.
5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli Esponenti Aziendali delle Banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.
6. - Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al

o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

4. - Il Presidente, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti e ne determina il compenso. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge e di vigilanza, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; i sindaci sono altresì soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza.

5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:

I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;

II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;

- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.

2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5%, del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui entro detto termine:

- sia stata presentata una sola lista;
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
- siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;

la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.

4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

5. - Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

6. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

9. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;
- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale,

ed un sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.

14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.

16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge;

b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale.

17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.

Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti :

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e societaria;

- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;

- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla ri-

spondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica;

- nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale) nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico;
- verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società del Gruppo, operando in stretto raccordo con i Collegi Sindacali delle controllate;
- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell'azienda;
- fermi i compiti attribuiti alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; a tal fine, il Collegio Sindacale coordina nel continuo la propria attività con quella della società di revisione.

Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile per il medesimo previste ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.

2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.

4. - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco. Anche alla società di revisione si applica l'obbligo d'informazione alle Autorità di Vigilanza previsto per il Collegio Sindacale dal precedente comma 1.

Art. 29 - Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio - Informativa e compenso

1. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Delegato, se nominato, e al Direttore Generale, in via disgiunta ed anche a mezzo di dipendenti incaricati, fornire per iscritto al Rappresentante Comune tempestiva ed adeguata informativa sulle operazioni che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

2. - Sarà considerata adeguata informativa la trasmissione al Rappresentante Comune, con modalità con lo stesso concordate, dell'estratto dei verbali delle riunioni degli organi amministrativi collegiali concernenti le suddette operazioni, nonché della documentazione resa pubblica ai sensi di legge.

3. - Il compenso al Rappresentante Comune, deliberato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, potrà essere assunto a carico della società per deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

4. - Al Rappresentante Comune è attribuita, inoltre, l'amministrazione dell'eventuale fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio, con obbligo di rendiconto all'Assemblea speciale degli stessi.

Art. 30 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi

1. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 - Utile d'esercizio

1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, viene ripartito come segue:
 - a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario; qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura anzidetta, l'ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi l'ammontare complessivo non distribuito da ripartire fra tutte le azioni di risparmio non convertibili in circolazione all'epoca della messa in pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia luogo in sede di riparto degli utili dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti dell'eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via fino all'esaurimento del credito nell'arco del quadriennio, trascorso il quale il diritto al conguaglio verrà meno per l'ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima causale, ciascun credito sarà soddisfatto secondo la cronologia dell'insorgenza;
 - b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l'Assemblea ne deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia complessivamente superiore del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;
 - c) l'eventuale rimanenza sarà accantonata ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, ovvero accantonata ad altre riserve, ovvero destinata a contribuzioni per scopi socio-culturali, ovvero riportata "a nuovo", in conformità alle deliberazioni assembleari.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. - In sede di liquidazione della società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore nominale.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.
2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, a meno che la legge non disponga altrimenti.

F.to Agostino Gavazzi

F.to Carlo Marchetti notaio

ALL' n° C° di n. 8.449/4.550 di rep.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

VIA ROVAGNATI 1 - DESIO

Cod. Fiscale: 01181770155

Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili


Banco di Desio e della Brianza

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	29/11/2011

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. amms.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
18		ADAMI TOMMASO						22.500	0,0192%
	D		Delegato	BIANCHI MARIA ELISABETTA	BIANCHI MARIA ELISABETTA			22.500	0,0192%
13		ALMASIO PIETRO						3.510	0,0030%
	P		INTESTATARIO	ALMASIO PIETRO	ALMASIO PIETRO			3.510	0,0030%
9		CUCCHIANI GIOVANNI						14.240	0,0122%
	P		INTESTATARIO	CUCCHIANI GIOVANNI	CUCCHIANI GIOVANNI			11.600	0,0099%
	P		INTESTATARIO	CUCCHIANI GIOVANNI	CUCCHIANI GIOVANNI			2.640	0,0023%
11		GAVAZZI EGIDIO in rappresentanza di AVOCETTA S.P.A.						10.094.800	8,6280%
	P		INTESTATARIO	GAVAZZI EGIDIO	GAVAZZI EGIDIO			35.000	0,0298%
	P		legale rappresentante	GAVAZZI EGIDIO	AVOCETTA S.P.A.			10.059.800	8,5981%
15		GAVAZZI LUIGI in rappresentanza di BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. - SAPA						61.718.000	52,7504%
	P		INTESTATARIO	GAVAZZI LUIGI	GAVAZZI LUIGI			84.340	0,0721%
	P		legale rappresentante	GAVAZZI LUIGI	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. - SAPA			59.663.160	50,9842%



P		legate rappresentante	GAVAZZI LUIGI	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. - SAPA			1,970.500	1,6842%
14	GAVAZZI TITO						2.900	0,0025%
D		Delegato	VAN DEURSEN MARIA	VAN DEURSEN MARIA			2.900	0,0025%
16	GAVAZZI TITO						6.500	0,0055%
D		Delegato	RUSCONI CLERICI FRANCESCA ELISABETTA	RUSCONI CLERICI FRANCESCA ELISABETTA			6.500	0,0055%
19	GAVAZZI TITO						6.885.730	5,8852%
D		Delegato	VEGA FINANZIARIA SPA	VEGA FINANZIARIA SPA			6.885.730	5,8852%
17	GUATRI GIORGIO LUIGI						1.000	0,0009%
D		Delegato	LADO MARIA LUISA	LADO MARIA LUISA			1.000	0,0009%
1	MONTAMARELLA BRUNO						7.526	0,0064%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	1189 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	NORTHERN TRUST -LO		7.526	0,0064%
10	MONTAMARELLA BRUNO						1.286.697	1,1083%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES FISE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.880	0,0025%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	IBM SAVINGS PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.430	0,0123%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.571	0,0031%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		48.472	0,0414%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		24.519	0,0210%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.604	0,0065%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		20.740	0,0177%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.411	0,0021%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		373	0,0003%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		663	0,0006%


Ag...

D	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	71.943	0,0615%
D	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	150.805	0,1289%
D	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.514	0,0133%
D	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	942	0,0009%
D	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.256	0,0062%
D	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.869	0,0067%
D	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.213	0,0062%
D	Delegato	CITI FIRST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	CITI FIRST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		311	0,0003%
D	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA	4.384	0,0037%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	JP MORGAN CHASE BANK	450	0,0004%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT OF NORWAY	JP MORGAN CHASE BANK	11.570	0,0099%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT OF NORWAY	JP MORGAN CHASE BANK	11.293	0,0097%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT OF NORWAY	JP MORGAN CHASE BANK	406.972	0,3478%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT OF NORWAY	JP MORGAN CHASE BANK	74.524	0,0637%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	JP MORGAN CHASE BANK	12.328	0,0105%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	JP MORGAN CHASE BANK	23.071	0,0197%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK	104.410	0,0892%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NORGES BANK	JP MORGAN CHASE BANK	42.557	0,0364%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND	JP MORGAN CHASE BANK	11.779	0,0101%
D	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	JP MORGAN CHASE BANK	1.969	0,0017%
D	Delegato	NORTHERN TRUST -LO	BLUE SKY GROUP	NORTHERN TRUST -LO	49.793	0,0425%
D	Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO	3.711	0,0032%



Agencia

D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO	6.829	0,0058%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO	32.673	0,0279%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO	2.825	0,0024%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO	1.984	0,0017%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST -LO	2.321	0,0020%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	NORTHERN TRUST -LO	4.886	0,0043%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	NORTHERN TRUST -LO	884	0,0008%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO	3.695	0,0032%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO	1.008	0,0009%
D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	BROWN BROTHERS HARR	47.474	0,0406%
D		Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		6.024	0,0051%
D		Delegato	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		25.415	0,0217%
D		Delegato	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		875	0,0007%
D		Delegato	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC		1.881	0,0016%
D		Delegato	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		2.265	0,0019%
D		Delegato	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		1.081	0,0009%
D		Delegato	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		8.199	0,0070%
2	MONTANARELLA BRUNO					1.810	0,0015%
D		Delegato	SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN EQUITY F A A MANAGER	SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN EQUITY F A A MANAGER		1.810	0,0015%
6	NICODANO GIOVANNI					82.500	0,0705%
P		INTESTATARIO	NICODANO GIOVANNI	NICODANO GIOVANNI		82.500	0,0705%
7	NICODANO PAOLO					82.500	0,0705%



P		INTESTATARIO	NICODANO PAOLO	NICODANO PAOLO		62.500	0,0705%
8	POZZOLI FABIO ANTONIO in rappresentanza di CAMINETTO NUOVO SPA					1.017.680	0,6698%
P		INTESTATARIO	POZZOLI FABIO ANTONIO	POZZOLI FABIO ANTONIO		2.000	0,0017%
P		legale rappresentante	POZZOLI FABIO ANTONIO	CAMINETTO NUOVO SPA		1.015.680	0,6681%
4	REALE DAVIDE GIORGIO					1	0,0000%
P		INTESTATARIO	REALE DAVIDE GIORGIO	REALE DAVIDE GIORGIO		1	0,0000%
5	REDAELLI SANDRO					1	0,0000%
P		INTESTATARIO	REDAELLI SANDRO	REDAELLI SANDRO		1	0,0000%
3	ROSCIO EUGENIO					500	0,0004%
P		INTESTATARIO	ROSCIO EUGENIO	ROSCIO EUGENIO		500	0,0004%
12	ZACCHETTI DAVIDE					1	0,0000%
P		INTESTATARIO	ZACCHETTI DAVIDE	ZACCHETTI DAVIDE		1	0,0000%

TOTALI COMPLESSIVI			
Aventi diritto di voto presenti o rappresentati			
n.	61		
Rappresentanti			
In proprio:	73.013.733		
In delega:	8.224.683		
Totale generale:	81.238.396	pari al	69,4345%
		delle n.	117.000.000
		di azioni aventi diritto di voto	



A. Giamari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE
IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE
NEL MIO STUDIO, LI 6 dicembre 2011



[Handwritten signature]